

## **CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

### **TRA**

Libera Università LUSPIO con sede in Roma, via delle Sette Chiese 139, Codice Fiscale 97136680580, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", legalmente rappresentata da Presidente del Consiglio d'Amministrazione, On. Luca Danese, nato a Roma il 2 giugno 1958;

### **E**

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Via Michele Coppino 26, 07100 Sassari, Codice Fiscale 02268260904 rappresentata dal Dott. Alessandro Carlo Cattani, con la qualifica di Direttore Generale, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",

### **PREMESSO**

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n.196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31/dicembre 1962, n. 1859.

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

Ai sensi dell'Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il soggetto ospitante è disponibile ad accogliere presso le sue strutture laureati/laureandi della Libera Università LUSPIO in tirocinio di formazione ed orientamento, ai sensi dell'Art. 5 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 attuativo dell'Art 18 della legge n. 196 del 1997. Il soggetto ospitante si impegna inoltre a rispettare la

proporzione numerica lavoratori assunti a tempo indeterminato/ tirocinanti ai sensi dell'art 1 comma 3 del D.M. 25/03/1998 n. 142.

### **Art. 2**

La scelta dei tirocinanti deve avvenire secondo criteri di trasparenza, merito e pubblicità. A tal fine l'Università si impegna a rendere pubblica la presente iniziativa in appositi spazi riservati nelle bacheche e sul sito internet dell' Università.

### **Art. 3**

A) Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'Art 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

B) Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

C) Per ciascun tirocinante inserito nell' impresa ospitante in base al presente accordo viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- Il nominativo del tirocinante;
- Il nominativo del tutor designato dal progetto promotore;
- Il nominativo del responsabile aziendale
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- Gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di ricerca presso il soggetto ospitante
- Rispettare le norme in materia d'igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a provvedimenti o processi produttivi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al tutor incaricato dall' Università, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.

#### **Art. 5**

A) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail (posizione assicurativa n.120433674), nonché per la responsabilità civile presso le compagnie assicurative operanti nel settore (Aurora Assicurazioni Agenzia Roma Aurelia). In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

B) Il soggetto promotore si impegna ad informare l'Inail e l' Ispettorato del Lavoro competente per il territorio circa la durata e le modalità di attuazione dello stage e a inviare comunicazione alla regione o alla provincia delegata e alle rappresentanze sindacali o, in mancanza, agli organi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

#### **Art. 6**

L' azienda o ente ospitante si impegna a:

- Garantire allo stagista l'assistenza e la formazione necessaria al buon esito dello stage;
- Rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro
- Consentire al tutor dell'ente promotore di contattare lo stagista e il tutor aziendale per verificare l'andamento dello stage e per la stesura della relazione finale;
- Informare l'ente promotore di qualsiasi incidente possa capitare al tirocinante

**Art.7**

Il presente accordo decorre dalla data sotto indicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto entro tre mesi dalla scadenza.

Ai sensi di legge il presente atto, vertendo in materia di formazione professionale, è esente da bollo. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Data.....

Firma per il Soggetto Promotore  
On. Luca Danese.....

Firma per l'Azienda Ospitante  
Dott. Alessandro Carlo Cattani.....